Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 27 marzo 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sicilia

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. **1036.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 61, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

embriologia comparata;

zoologia generale.

Nell'art. 62, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

paleontologia stratigrafica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *febbraio* 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. **1037.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 57, relativo al corso di lingue e letterature straniere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

metodologia della critica delle arti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *febbraio* 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 93

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **1038.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 9 - nell'elenco degli insegnamenti complementari, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

diritto dell'impresa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 77

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1983, n. 1039.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n 1330, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Nell'art. 23, relativo al corso di laurea in ingegneria, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

meteorologia e climatologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 71

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1983, n. **1040**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 11, relativo al corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo politico-amministrativo è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

servizio sociale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 45

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 marzo 1984.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° ottobre 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 26 aprile 1983, n. 130;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259, del 21 settembre 1983, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° ottobre 1985, per un importo massimo, in valore nominale, di lire 3.500 miliardi, elevati a L. 5.000 miliardi con successivo decreto ministeriale 4 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 7 ottobre 1983;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 17% di scadenza 1° ottobre 1985, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in nove tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire centomila, cinquecentomila, un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di quattro cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le quattro cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su una sola colonna e sono numerate dal basso verso l'alto da quella n. 1 di scadenza 1° aprile 1984 a quella n. 4 di scadenza 1° ottobre 1985.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta, nel corpo del titolo e nelle cedole, i quattro stemmi delle quattro Repubbliche marinare, raggruppati al centro nel seguente modo: in alto a sinistra quello di Venezia; in alto a destra quello di Genova; in basso a sinistra quello di Amalfi; in basso a destra quello di Pisa

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di elementi ripetuti di ancore e rose dei venti, interrotta in ciascuno dei quattro angoli da una formella, con filo di cornice propria, nella quale è riprodotto uno degli stemmi delle quattro Repubbliche marinare e precisamente: in quella in alto a sinistra lo stemma di Venezia; in quella in alto a destra lo stemma di Genova; in quella in basso a sinistra lo stemma di Amalfi; in quella in basso a destra lo stemma di Pisa.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee ondulate intrecciate su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 17% di scadenza 1° ottobre 1985 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 26 aprile 1983, n. 130 - decreti ministeriali 16 settembre e 4 ottobre 1983 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo di lire - (importo in lettere) - Serie - (numero della serie) N. (numero del titolo) - Iscritto nel Gran Libro - del Debito Pubblico - con godimento dal 1° ottobre 1983 - Roma, 1° ottobre 1983 - Il Direttore Generale (Zitelli) - V° per la Corte dei conti (Spanò) - Il Primo Dirigente (Cuzzo) - N° 768700 di pos. (Serie IV) ».

A sinistra della leggenda « Iscritto nel Gran Libro etc. » è posto uno spazio circolare che risalta per fondino a tinta più leggera, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » in una cornicetta a perline.

Al centro del titolo, in sottofondo, campeggia, in colore rosso mattone, la leggenda « 1985 », anno di scadenza dei buoni in questione.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale con fregi laterali, raffigurante il « Bucintoro » del Guardi, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 17% di scadenza 1° ottobre 1985; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta tratta da elementi di quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda « Direzione Generale del Debito Pubblico ».

Il fondino, uguale a quello del corpo del titolo, reca, a destra, in alto, uno spazio quadrangolare a tinta più leggera, delimitato da un filo di cornice, recante l'indicazione della data di pagabilità seguita dall'importo in cifre della cedola; sotto tale spazio, a destra, in un ulteriore piccolo spazio quadrato, privo di fondino, spicca il numero cedolare; lo stesso numero è riportato in analogo spazio quadrato posto in alto a sinistra. In basso, a destra, vi è uno spazio circolare, con fondino a tinta

più leggera, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Buoni del Tesoro Poliennali 17% - di scadenza 1° ottobre 1985 - leggi 7 agosto 1982, n. 526 e - 26 aprile 1983, n. 130 - decreti ministeriali - 16 settembre e 4 ottobre 1983 ». Seguono le indicazioni della scadenza e dell'importo, in lettere, della cedola, nonchè della serie e del numero di iscrizione del titolo. Sul prospetto di ciascuna cedola, in sottofondo, campeggia, in colore rosso mattone, la leggenda « 1985 », anno di scadenza dei buoni in questione.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda « B.T.P. 17% - 1° ottobre 1985 ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 100.000: bruno;
per i titoli da L. 500.000: grigio lavagna;
per i titoli da L. 1.000.000: in viola malva;
per i titoli da L. 5.000.000: in bruno seppia;
per i titoli da L. 10.000.000: in verde pisello;
per i titoli da L. 50.000.000: in giallo sole;
per i titoli da L. 100.000.000: in blu chiaro;
per i titoli da L. 500.000.000: in rosso chiaro;
per i titoli da L. 1.000.000.000: in verde smeraldo brillante.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro. La carta del taglio da lire un miliardo è resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme del prospetto del corpo del titolo nonchè la serie e la numerazione nelle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore, considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1984
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 180

(1645)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 29 febbraio 1984.

Dichiarazione di zona sismica del comune di Fara in Sabina.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1975, recante disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 93 dell'8 aprile 1975;

Visto l'art. 81, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi del quale sono riservati allo Stato la formazione e l'aggiornamento dell'elenco delle zone dichiarate sismiche;

Visto l'art. 3, comma secondo, della citata legge numero 64/74 che demanda al Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni interessate, l'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche, nonché l'attribuzione ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità;

Visto l'art. 6 della legge 3 aprile 1980, n. 115;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 7 maggio 1983, con il quale si è provveduto alla classificazione e riclassificazione delle zone sismiche della regione Lazio;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che con voto n. 487 in data 29 settembre 1982 e 28 ottobre 1982, che qui integralmente si richiama, ha espresso il parere che il comune di Fara in Sabina (Rieti) debba essere classificato sismico con il grado di sismicità S = 9;

Sentita la regione Lazio che con delibera del consiglio regionale in data 12 ottobre 1983, n. 635 ha espresso parere favorevole alla proposta di classificazione sismica del comune di Fara in Sabina;

Decreta:

Articolo unico

Il territorio del comune di Fara in Sabina (Rieti) è dichiarato sismico ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, con il grado di sismicità S = 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1984

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(1615)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 12 marzo 1984.

Modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2967/76 del Consiglio del 23 novembre 1976, relativo a talune norme circa il tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento n. 2967/76 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea il 23 novembre 1976, relativo a talune norme circa il tenore di acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati;

Visto il regolamento n. 2785/80 adottato dalla commissione della Comunità economica europea, concernente l'applicazione del predetto regolamento (CEE) numero 2967/76;

Considerato che l'art. 3 del regolamento n. 2967/76 demanda agli Stati membri l'obbligo di stabilire le modalità di controllo e quanto altro occorre per l'applicazione dei regolamenti predetti;

Decreta:

Art. 1.

I controlli sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2967/76 sono demandati agli istituti incaricati della vigilanza per la prevenzione e la repressione delle frodi nella preparazione e nella commercializzazione dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario.

Art. 2.

I macelli che preparano pollame congelato o surgelato istituiscono appositi registri sui quali iscrivono i risultati eseguiti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2967/76.

Detti registri devono essere vidimati dall'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio e bollati a norma di legge.

La vidimazione viene effettuata su tutte le pagine, già numerate progressivamente, con timbro a secco che reca la seguente dicitura: « Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Servizio repressione frodi » ed al centro del timbro l'indicazione della località ove ha sede il predetto servizio.

I registri devono riportare almeno i dati di cui allo allegato I del presente decreto.

Art. 3.

Prima del prelievo dei campioni, il funzionario che esegue il controllo definisce la quantità di carcasse di volatili che costituiscono la partita ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2785/80.

Il campione è ritenuto valido se è costituito da sette carcasse prelevate a caso, e da sette punti diversi, dalla partita sottoposta a controllo.

Le carcasse vengono immesse in sacchetti di plastica integri chiusi all'imboccatura a collo di cigno in modo da evitare perdita o ingresso di umidità e conservate allo stato congelato sino al momento delle analisi, che sono effettuate secondo il metodo di cui all'allegato 3 del regolamento n. 2967/76 e riportato all'allegato II del presente decreto.

Art. 4.

La menzione di cui all'art. 1, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2967/76 « pollame raffreddato a secco » o « pollame raffreddato a secco senza aggiunta d'acqua durante e dopo il raffreddamento » può essere stampata direttamente sull'imballaggio, oppure può essere riportata a mezzo di un nastro adesivo di colore verde delle dimensioni di mm 150 × mm 40.

Le lettere, in carattere maiuscolo, devono avere una altezza minima di 3 mm.

La stampa deve essere di colore nero, chiaramente leggibile ed indelebile.

Art. 5.

Qualora dopo l'accertamento effettuato dai competenti organi di controllo risulti che la partita non è conforme alle norme previste dai regolamenti comunitari, la stessa può essere reimmessa in commercio solo quando gli imballaggi collettivi ed individuali riportino la dicitura « tenore d'acqua superiore al limite CEE ».

La dicitura « tenore d'acqua superiore al limite CEE » è riportata dall'imballaggio collettivo a mezzo di una etichetta e dall'imballaggio individuale, destinato al commercio al minuto, da un nastro adesivo.

L'etichetta ed il nastro adesivo di colore rosso devono essere apposti in maniera tale che la eventuale manomissione deve comportare la rottura dell'imballaggio.

L'etichetta deve avere le dimensioni di millimetri 180 × mm 110 ed il nastro adesivo di mm 130 × mm 40.

Le lettere della dicitura di cui al primo comma devono avere un'altezza minima di mm 5 per gli imballaggi individuali e di mm 12 per gli imballaggi collettivi.

La stampa della dicitura è di colore nero.

Art. 6.

Gli imballaggi contenenti carcasse di galli, galline, polli destinate all'esportazione devono essere muniti, a cura del produttore o confezionatore, di una etichetta di colore bianco recante la dicitura « merce destinata all'esportazione ».

L'etichetta per l'imballaggio collettivo deve essere di mm 180 × mm 110 e deve essere posta su un lato esterno dello stesso; l'etichetta per l'imballaggio individuale, contenuta all'interno del medesimo, deve essere di mm 100 × mm 40.

Le lettere, in carattere maiuscolo, devono avere una altezza minima di mm 5 sull'etichetta utilizzata per gli imballaggi individuali e di mm 10 sull'etichetta utilizzata per gli imballaggi collettivi.

La stampa deve essere di colore nero, chiaramente leggibile ed indelebile.

Art. 7.

Le etichette di cui agli articoli 4 e 5, il nastro adesivo di cui agli articoli 3 e 4 e la dicitura di cui all'art. 3 del presente decreto ministeriale devono essere collocate in modo tale da risultare facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Le medesime, non devono in alcun modo essere dissimulate, deformate o separate da altre indicazioni o figure.

Il nastro adesivo di cui agli articoli 3 e 4 deve essere apposto sull'imballaggio all'altezza del terzo superiore delle carcasse, deve avvolgere completamente l'imballaggio e deve essere chiuso facendo combaciare, per almeno un centimetro, le due estremità interne del nastro.

Art. 8.

Gli istituti incaricati per la revisione delle analisi sono:

servizio repressione frodi di Milano, via Celoria n. 2;

servizio repressione frodi di Roma, via Rappini n. 19;

servizio repressione frodi di Portici, via dell'Università n. 100.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1984

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO I

Data	Inizio operazione	Numero volatili macellati			Peso e identificazione carcasse		Carcasse recuperate		Peso totale carcasse recuperate	Peso totale iniziale carcasse recuperate	Quantità d'acqua assorbita	
		G.-Ga.	P.	Tot.	Peso g	Codice	Peso g	Codice			g	%

N.B.: L'identificazione della carcassa avviene tramite una targhetta metallica o di plastica posta sull'ala del volatile macellato.

La targhetta è colorata a seconda del tipo di volatile e della presentazione:

di colore bianco per indicare galli o galline senza frattaglie;

di colore azzurro per indicare galli o galline con frattaglie;

di colore rosso per indicare polli senza frattaglie;

di colore verde per indicare polli con frattaglie.

La targhetta inoltre è numerata e per una giornata lavorativa i numeri da 1 a 25 indicano il primo campione; da 26 a 50 il secondo campione e qualora se ne presenti la necessità i numeri da 51 a 75 il terzo campione; da 76 a 100 il quarto campione, da 101 a 125 il quinto campione e infine da 126 a 150 il sesto campione.

ALLEGATO II

DETERMINAZIONE DEL TENORE TOTALE D'ACQUA DEI GALLI, GALLINE E POLLI

1. *Oggetto e campo di applicazione.*

Questo metodo è utilizzato per valutare il tenore totale d'acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati. Il metodo comporta la determinazione dei tenori d'acqua e di proteine di campioni prelevati da carcasse omogeneizzate di tali volatili. Il tenore totale d'acqua così determinato è paragonato col valore limite espresso dalle formule di cui al punto 6.4 per determinare se sia stata o meno assorbita acqua in eccesso durante il processo. Tale metodo è parimenti applicabile ai volatili trattati con polifosfati o altre sostanze che provochino un aumento della ritenzione d'acqua. Se l'analista sospetta la presenza di qualsiasi sostanza che possa influenzare la valutazione, prenderà precauzioni appropriate.

2. *Definizioni.*

Carcassa: la carcassa del volatile con ossa, cartilagine ed eventualmente frattaglie.

Frattaglie: fegato, cuore, ventriglio e collo.

3. *Principio.*

Il tenore d'acqua e di proteine è determinato con i metodi descritti nelle norme ISO (International organization for standardization) o con altri metodi di analisi approvati dal Consiglio.

Il limite massimo del tenore totale d'acqua della carcassa viene desunto dal tenore di proteine della carcassa, che può essere legato al tenore d'acqua fisiologica.

4. *Attrezzatura e reagenti.*

4.1. Bilancia per pesare le carcasse e relativi involucri con una precisione non inferiore a 1 g.

4.2. Ascia o sega per carne per sezionare la carcassa in pezzi che possano essere introdotti nel trituratore.

4.3. Trituratore e miscelatore di grande potenza, in grado di omogeneizzare pezzi interi di volatile congelato o surgelato.

Nota:

Non si raccomanda alcun tipo particolare di tritacarne. Esso dovrebbe essere abbastanza potente da permettere di minuzzare carni ed ossi surgelati o congelati, in modo da ottenere campioni omogenei corrispondenti a quelli che si potrebbero ottenere impiegando un tritacarne provvisto di un disco con perforazioni da 4 mm.

4.4. Per la determinazione del tenore d'acqua effettuata secondo la norma ISO 1442: come specificato in questo metodo.

4.5. Per la determinazione del tenore di proteine secondo la norma ISO 937: come specificato in questo metodo.

5. *Procedimento.*

5.1. Prelevare a caso sette carcasse dalla partita di volatili sottoposta al controllo e mantenerle allo stato congelato attendendo l'inizio dell'analisi di cui ai punti da 5.2 a 5.6.

Invece di effettuare un'analisi di ciascuna delle sette carcasse separatamente, si può anche procedere all'analisi di un campione composto dalle sette carcasse.

5.2. Procedere all'esame nell'ora successiva al ritiro delle carcasse dal congelatore.

5.3. *a*) Pesare ogni carcassa e liberarla dall'imballaggio. Dopo aver tagliato la carcassa in piccoli pezzi, eliminare per quanto possibile i materiali di imballaggio che avvolgono le frattaglie. Determinare il peso totale della carcassa, comprese le frattaglie e il ghiaccio della carcassa, escluso il peso del materiale d'imballaggio tolto, arrotondandolo al grammo più prossimo per ottenere il valore P_1.

b) Nel caso di un'analisi di un campione composto, determinare il peso totale delle sette carcasse, preparate conformemente al punto 5.3 *a*) per ottenere il valore P_7.

5.4. *a*) Tritare la totalità della carcassa, il cui peso dà il valore P_1 in un tritacarne corrispondente alle indicazioni del punto 4.3 (e, se necessario, mescolare con un miscelatore) in modo da ottenere un prodotto omogeneo sul quale può essere prelevato un campione rappresentativo di ogni carcassa. Analizzare i sette campioni come descritto ai punti 5.5 e 5.6.

b) Nel caso di un'analisi di un campione composto, tritare la totalità delle sette carcasse di cui il peso dà il valore P_7 in un tritacarne corrispondente alle indicazioni del punto 4.3 (e, se necessario, mescolare con un miscelatore) in modo da ottenere un prodotto omogeneo sul quale possano essere prelevati due campioni rappresentativi delle sette carcasse. Analizzare i due campioni come descritto ai punti 5.5 e 5.6.

5.5. Prelevare un campione e utilizzarlo immediatamente per determinare il suo tenore d'acqua secondo il metodo descritto nella norma ISO 1442, in modo da ottenere il tenore d'acqua indicato con « a% ».

5.6. Prelevare anche un campione e utilizzarlo immediatamente per determinare il tenore di azoto secondo il metodo descritto nell anorma ISO 937. Convertire questo tenore di azoto in tenore di proteine grezze indicato con « b% », moltiplicandolo per il coefficiente 6,25.

6. *Calcolo dei risultati.*

6.1. *a*) Il peso dell'acqua (W) contenuta in ogni carcassa è dato dalla formula a $P_1/100$ e il peso delle proteine (RP) della formula b $P_1/100$, espressi in grammi. Determinare i totali dei pesi dell'acqua (W_7) e dei pesi delle proteine (RP_7) delle sette carcasse analizzate.

b) Nel caso di un'analisi di un campione composto, determinare il tenore medio dell'acqua ($\bar{a}$%) e proteine ($\bar{b}$%) dei due campioni analizzati.

Il peso dell'acqua (W_7) delle sette carcasse è dato dalla formula $\bar{a}$ $P_7/100$ e il peso delle proteine (RP_7) dalla formula $\bar{b}$ $P_7/100$, espressi in grammi.

6.2. Determinare il peso medio d'acqua (W_A) e di proteine (RP_A) dividendo W_7 e RP_7 per sette.

6.3. Secondo questo metodo il tenore teorico d'acqua fisiologica, espresso in grammi, può essere calcolato dalle seguenti formule:

Polli: $3{,}31 \times RP_A + 42$

Galli e galline: $3{,}24 \times RP_A - 13$

6.4. *a*) Premesso che l'assorbimento d'acqua tecnicamente inevitabile al momento della preparazione corrisponde al 7,4% (1), secondo questo metodo in valori massimi tollerabili del tenore totale d'acqua (W_G) espresso in grammi (compreso l'intervallo di fiducia) sono dati dalle seguenti formule:

Polli: $W_G = 3{,}82 \times RP_A + 59$

Galli e galline: $W_G = 3{,}78 \times RP_A + 33$

b) Per i galli, galline e polli recanti l'indicazione « pollame raffreddato a secco », i valori massimi tollerabili del tenore totale d'acqua (W_G) espresso in grammi secondo questo metodo sono dati dalle seguenti formule (compreso l'intervallo di fiducia e premesso che l'assorbimento d'acqua tecnicamente inevitabile al momento della preparazione corrisponde al 2,9%) (1):

Polli: $W_G = 3{,}54 \times RP_A + 56$

Galli e galline: $W_G = 3{,}50 \times RP_A + 25$

6.5. Se il valore medio del tenore d'acqua (W_A) delle sette carcasse, determinato in base al punto 6.2, non è superiore ai valori massimi di cui al punto 6.4 (W_G), la quantità di pollame sottoposto a controllo è considerata conforme.

---

(1) Misurato come peso della carcassa compresa l'acqua estranea.

(1524)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 632/84 della commissione, del 12 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 633/84 della commissione, del 12 marzo 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 634/84 della commissione, del 12 marzo 1984, concernente la comunicazione alla commissione, da parte degli Stati membri, dei dati relativi all'importazione e all'esportazione di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 635/84 della commissione, del 12 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1245/83 per quanto riguarda gli importi compensativi monetari relativi a taluni formaggi freschi e latticini.

Regolamento (CEE) n. 636/84 della commissione, del 12 marzo 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'etanolammina, alla dietanolammina, alla trietanolammina e i loro sali, delle sottovoci 29.23 A I e ex II della tariffa doganale comune, originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 637/84 della commissione, del 12 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 91/84 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 800.000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese.

Regolamento (CEE) n. 638/84 della commissione, del 12 marzo 1984, relativo alla sospensione della pesca del merlano da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi.

Regolamento (CEE) n. 639/84 della commissione del 12 marzo 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 640/84 della commissione, del 12 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 641/84 della commissione, del 12 marzo 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 70 *del* 13 *marzo* 1984.

(66/C)

Regolamento (CEE) n. 642/84 della commissione, del 13 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 643/84 della commissione, del 13 marzo 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 644/84 della commissione, del 13 marzo 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 645/84 della commissione, del 13 marzo 1984, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 2326/79.

Regolamento (CEE) n. 646/84 della commissione, del 13 marzo 1984, relativo alla soppressione della conclusione di contratti di magazzinaggio privato a breve termine per il vino da pasto del tipo R III.

Regolamento (CEE) n. 647/84 della commissione, del 13 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 71 *del* 14 *marzo* 1984.

(67/C)

Regolamento (CEE) n. 648/84 della commissione, del 14 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 649/84 della commissione, del 14 marzo 1984, che fissa i supplementi da aggiungere all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 650/84 della commissione, del 14 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 651/84 della commissione, del 14 marzo 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 652/84 della commissione, del 14 marzo 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 653/84 della commissione, del 14 marzo 1984, he fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 654/84 della commissione, del 14 marzo 1984, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 16 marzo 1984 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 655/84 della commissione, del 14 marzo 1984, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 656/84 della commissione, del 14 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 657/84 della commissione, del 14 marzo 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentaquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 658/84 della commissione, del 14 marzo 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la ventiseiesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 1882/83.

Regolamento (CEE) n. 659/84 della commissione, del 14 marzo 1984, che proroga la sospensione temporanea della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il granturco.

Informazione concernente l'adesione di San Cristoforo e Nevis alla seconda convenzione ACP-CEE.

Pubblicati nel n. L 72 *del* 15 *marzo* 1984.

(68/C)

Regolamento (CEE) n. 660/84 del Consiglio, del 13 marzo 1984, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria, che fissa, per il periodo 1° novembre 1983-31 ottobre 1984, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario dell'Algeria.

Regolamento (CEE) n. 661/84 del Consiglio, del 13 marzo 1984, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, che fissa, per il periodo 1° novembre 1983-31 ottobre 1984, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario del Marocco.

Regolamento (CEE) n. 662/84 del Consiglio, del 13 marzo 1984, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Turchia, che fissa, per il periodo 1° novembre 1983-31 ottobre 1984, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 663/84 del Consiglio del 13 marzo 1984, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1514/76 e (CEE) n. 1521/76, relativi alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria e del Marocco (1983/1984).

Regolamento (CEE) n. 664/84 del Consiglio, del 13 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1180/77, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia (1983/1984).

Regolamento (CEE) n. 665/84 del Consiglio, del 13 marzo 1984, relativo alla ripartizione dei quantitativi di cereali previsti in esecuzione della convenzione sugli aiuti alimentari, per il periodo compreso tra il 1° luglio 1983 e il 30 giugno 1986.

Regolamento (CEE) n. 666/84 della commissione, del 15 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 667/84 della commissione, del 15 marzo 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 668/84 della commissione, del 15 marzo 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 669/84 della commissione, del 15 marzo 1984, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica del Gana a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 670/84 della commissione, del 15 marzo 1984, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica del Niger a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 671/84 della commissione, del 15 marzo 1984, relativo alle domande di finanziamento degli aiuti concessi dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 672/84 della commissione, del 15 marzo 1984, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 673/84 della commissione, del 15 marzo 1984, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 674/84 della commissione, del 15 marzo 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 675/84 della commissione, del 15 marzo 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 676/84 della commissione, del 15 marzo 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 677/84 della commissione, del 15 marzo 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 678/84 della commissione, del 15 marzo 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 679/84 della commissione, del 15 marzo 1984, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Pubblicati nel n. L 73 *del* 16 *marzo* 1984.

(69/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 15 febbraio 1984 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Bergman Zuñiga Perez, console generale della Repubblica del Nicaragua a Milano;

Juan Iñurrieta Rigores, console generale della Repubblica di Cuba a Genova;

Achille Prinzivalli, vice console onorario della Spagna a Palermo;

Lucas Psacharopoulos, console onorario della Grecia a Torino;

Cyril Arthur Holmes, console di Sua Maestà Britannica a Genova;

Franco Novi, console generale onorario della Thailandia a Genova;

Abner Fascioli, console onorario del Lussemburgo a Riccione;

Manuel Heriberto Pilo-Pais Arguello, console dell'Ecuador a Genova;

Richard L. Palmer, vice console degli Stati Uniti d'America a Milano;

James J. Reid, console degli Stati Uniti d'America a Napoli;

Thomas J. White, console generale degli Stati Uniti d'America a Firenze;

Gordon J. Stirling, console degli Stati Uniti d'America a Roma;

Raffaele Emilio Fantozzi, console onorario della Costa d'Avorio a Torino;

Gennaro Borriello, vice console onorario dei Paesi Bassi a Napoli.

(1190)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di farmacia:
farmacologia e farmacognosia.

UNIVERSITÀ « G. D'ANNUNZIO » DI CHIETI

Facoltà di architettura:
composizione architettonica.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto bancario.

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica odontoiatrica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
meccanica razionale.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali:
geometria analitica.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di lettere e filosofia:
sociologia economica.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di lettere e filosofia:
storia moderna.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di magistero:
filosofia morale.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1582)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dispral di Trieste, servizio mensa presso stabilimento di Monfalcone della S.p.a. Italcantieri, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 maggio 1982 al 21 novembre 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cartiera Paolo e Franco Giurlani S.n.c., stabilimento in S. Miniato (Pisa), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1982 al 22 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Ispea, in Palermo, miniere di Corvillo, Rocalmuto e San Cataldo, unità di Casteltermini e ufficio di Palermo, è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Satres, in Milano, stabilimenti in Ornago (Milano) e Cortenova, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 novembre 1981 al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Satres, con sede in Milano e stabilimenti in Ornago (Milano) e Cortenova, è prolungata al 31 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale dei comuni di Palermo e Calatafimi, impegnati nel comune di Palermo per lavori di demolizione, ricostruzione e ristrutturazione di cinque corpi di fabbrica e di un edificio per centosessantuno appartamenti IACP di Palermo e nel comune di Calatafimi per la costruzione di cento alloggi per civile abitazione del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per le zone terremotate del gennaio 1968, resisi disponibili dal 3 gennaio 1983 o entro i tre mesi successivi, è prolungata di altre tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina), per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno che hanno beneficiato del decreto ministeriale 27 marzo 1979, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina), per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno che hanno beneficiato del decreto ministeriale 27 marzo 1979, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Satres, con sede in Milano e stabilimenti in Ornago e Cortenuova (Milano), è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina), per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno che hanno beneficiato del decreto ministeriale 27 marzo 1979, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina), per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno che hanno beneficiato del decreto ministeriale 27 marzo 1979, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine di Modugno, in liquidazione, in Modugno (Bari), è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fibronit, con sede legale in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento in Avenza (Massa Carrara), è prolungata al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fibronit, con sede legale in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento in Avenza (Massa Carrara), è prolungata al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurest, appalti servizi mense e ristori aziendali, con sede in Roma, unità operativa dello stabilimento Fiat-Uno, sito in Piedimonte S. Germano (Frosinone), è prolungata al 31 dicembre 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Eurest Italia S.p.a., servizio gestione mense presso Weber Altecna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1982 al 1° luglio 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Eurest Italia S.p.a., servizio gestione mensa presso Fiat Allis, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1982 al 1° dicembre 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molini Virga di Palermo, è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.S. - Costruzioni meccaniche settentrionali, con sede in Bologna e stabilimento in Ravenna, è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini, con sede in Milano, unità mensa presso stabilimento Ire Cassinetta di Biandronno (Varese), è prolungata al 25 aprile 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Gipa, in Modugno (Bari), è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.I. - Istituto sierovaccinogeno italiano, in S. Antimo (Napoli), è prolungata all'8 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine di Modugno, in liquidazione, con sede in Modugno (Bari), è prolungata al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Eurest Italia S.p.a., gestione mense presso Weber Altecna, è prolungata al 1° ottobre 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Eurest Italia S.p.a., servizio gestione mensa presso Fiat Allis di Lecce, è prolungata al 27 febbraio 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini, con sede in Milano, unità mensa presso stabilimento Ire Cassinetta di Biandronno (Varese), è prolungata al 25 luglio 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Eurest Italia S.p.a., gestione mense presso Weber Altecna, è prolungata al 2 gennaio 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Eurest Italia S.p.a., servizio gestione mensa presso Fiat Allis di Lecce, è prolungata al 29 maggio 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini, con sede in Milano, unità mensa presso stabilimento Ire Cassinetta di Biandronno (Varese), è prolungata al 24 ottobre 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Eurest Italia S.p.a., gestione mense presso Weber Altecna, è prolungata al 3 aprile 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Eurest Italia S.p.a., servizio gestione mensa presso Fiat Allis di Lecce, è prolungata al 28 agosto 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Eurest Italia S.p.a., gestione mense presso Weber Altecna, è prolungata al 3 luglio 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Eurest Italia S.p.a., servizio gestione mensa presso Fiat Allis di Lecce, è prolungata al 27 novembre 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Eurest Italia S.p.a., gestione mense presso Weber Altecna, è prolungata al 2 ottobre 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Eurest Italia S.p.a., servizio gestione mensa presso Fiat Allis di Lecce, è prolungata al 26 febbraio 1984 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Eurest Italia S.p.a., gestione mense presso Weber Altecna, è prolungata al 1° gennaio 1984 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Adriatica industriale meccaniche, con sede in Longiano (Forlì) e stabilimento in Torriana (Forlì), è prolungata al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Adriatica industriale meccaniche, con sede in Longiano (Forlì) e stabilimento in Torriana (Forlì), è prolungata al 24 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS 3/121, disinquinamento Golfo di Napoli, impianto depurazione Nola-Marigliano, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 22 giugno 1983, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baschieri e Pellagri, in Marano di Castenaso (Bologna), è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Adriatica industriale meccaniche, con sede in Longiano (Forlì) e stabilimento in Torriana (Forlì), è prolungata al 23 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, con sede in Roma, miniera di Gorno, è prolungata al 10 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Italconsult, in Roma, è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova tubi Brindisi, in Brindisi, è prolungata al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Rollpack, in Cormaredo (Milano), è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Ispea, con sede in Palermo, miniere di: Corvillo, Rocalmuto e San Cataldo, unità di Casteltermini e ufficio di Palermo, è prolungata al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baschieri e Pellagri, in Marano di Castenaso (Bologna), è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, con sede in Roma, miniere di Gorno, è prolungata all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Ispea, con sede in Palermo, miniere di: Corvillo, Rocalmuto e San Cataldo, unità di Casteltermini e ufficio di Palermo, è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1527)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 19 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prefabbricati Peruzzi di Montepulciano (Siena) che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli è prorogata al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fimi Phonola, con sede in Milano e stabilimento in Saronno (Varese), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli è prorogata al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica di Perfosfati, con sede in Roma e stabilimento in Portogruaro (Venezia), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 31 dicembre 1982 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wierer, in Bertinoro (Forlì), già Cementegola S.p.a., che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli è prorogata al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Philips - Milano, sedi periferiche in Castelmaggiore (Bologna), Casalnuovo (Napoli), Rubano (Padova) e Roma, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 31 agosto 1982 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Galileo di Campi Bisenzio che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli è prorogata al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ausind - Milano, unità produttive: Fombio (Milano), Livorno, Novara e centro ricerche in Milano-Linate, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ausidet - Milano, unità produttive: Crotone (Catanzaro), Porto Marghera (Venezia) e Mantova, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefluos - Milano, unità produttive: Bussi (Pescara), Porto Marghera (Venezia), Spinetta Marengo (Alessandria) e Milano-Linate, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

(1526-1587)

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 17 febbraio 1984: « Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa "Centro di informazione democratica - Cooperativa di lavoro culturale a r.l.", in Pisa, e nomina di un commissario liquidatore ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 71 del 12 marzo 1984).

Nel decreto citato in epigrafe, nel dispositivo, ove è scritto: « avv. Paoletti *Mario* », leggasi: « avv. Paoletti *Maria* ».

(1650)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 59

Corso dei cambi del 22 marzo 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1634,250	1634,250	1634,50	1634,250	—	1634,25	1634,250	1634,250	1634,250	1634,25
Marco germanico	618 —	618 —	618,20	618 —	—	618 —	618 —	618 —	618 —	618 —
Franco francese	200,610	200,610	200,60	200,610	—	200,50	200,400	200,610	200,610	200,60
Fiorino olandese	547,160	547,160	547,95	547,160	—	547,15	547,150	547,160	547,160	547,16
Franco belga	30,18	30,18	30,31	30,18	—	30,18	30,190	30,18	30,18	30,18
Lira sterlina	2335,200	2335,200	2339 —	2335,200	—	2335,10	2335 —	2335,200	2335,200	2335,20
Lira irlandese	1890,750	1890,750	1893 —	1890,750	—	1890,37	1890 —	1890,750	1890,750	—
Corona danese	168,620	168,620	168,90	168,620	—	168,63	168,640	168,620	168,620	168,62
E.C.U.	1378,700	1378,700	—	1378,700	—	1378,60	1378,500	1378,700	1378,700	1378,70
Dollaro canadese	1281,100	1281,100	1281 —	1281,100	—	1280,05	1279 —	1281,100	1281,100	1281,10
Yen giapponese	7,204	7,204	7,21	7,204	—	7,20	7,203	7,204	7,204	7,20
Franco svizzero	750,480	750,480	751,25	750,480	—	750,44	750,400	750,480	750,480	750,48
Scellino austriaco	87,800	87,800	87,85	87,800	—	87,68	87,770	87,800	87,800	87,80
Corona norvegese	215 —	215 —	215,25	215 —	—	214,96	214,920	215 —	215 —	215 —
Corona svedese	208,980	208,980	209 —	208,980	—	208,96	208,950	208,980	208,980	208,98
FIM	286,500	286,500	286,75	286,500	—	296,35	286,200	286,500	286,500	—
Escudo portoghese	12,170	12,170	12,25	12,170	—	12,19	12,225	12,170	12,170	12,17
Peseta spagnola	10,743	10,743	10,75	10,743	—	10,74	10,738	10,743	10,743	10,74

Media dei titoli del 22 marzo 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	44,500
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	96,900
» 6 % » » 1970-85	94,300
» 6 % » » 1971-86	89,500
» 6 % » » 1972-87	85,050
» 9 % » » 1975-90	88,750
» 9 % » » 1976-91	84,550
» 10 % » » 1977-92	86,100
» 12 % (Beni Esteri 1980)	85,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	79,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	92,200
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,250
» » » 1-6-1981/86 16 %	100,400
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,250
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101 —
» » » » EFIM 1-8-1988	100,650
» » » » 1-4-1981/84	100,050
» » » » 1-6-1981/84	100,100
» » » » 1-5-1982/84	100,100
» » » » 1-6-1982/84	100,050
» » » » 1-7-1982/84	100,125
» » » » 1-8-1982/84	100,150
» » » » 1-9-1982/84	100,375
» » » » 1-10-1982/84	100,250
» » » » 1-11-1982/84	100,175
» » » » 1-12-1982/84	100,250
» » » » 1-1-1983/85	100,125
» » » » 1-2-1983/85	100,150
» » » » 1-3-1983/85	100,250
» » » » 1-4-1983/85	100,400
» » » » 1-5-1983/85	100,100

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-6-1983/85	100,250
» » » » 1-1-1982/86	100,825
» » » » 1-3-1982/86	101,400
» » » » 1-5-1982/86	100,600
» » » » 1-6-1982/86	100,500
» » » » 1-7-1982/86	100,625
» » » » 1-8-1982/86	100,400
» » » » 1-9-1982/86	100,550
» » » » 1-10-1982/86	100,300
» » » » 1-11-1982/86	100,200
» » » » 1-12-1982/86	100,175
» » » » 1-7-1983/86	99,325
» » » » 1-8-1983/86	99,400
» » » » 1-1-1983/87	100,250
» » » » 1-2-1983/87	100,325
» » » » 1-3-1983/87	100,600
» » » » 1-4-1983/87	100,400
» » » » 1-5-1983/87	100,100
» » » » 1-6-1983/87	99,975
» » » » 1-7-1983/88	100 —
» » » » 1-8-1983/88	99,975
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-4-1984	99,875
» » » 18 % 1-4-1984	99,850
» » » 12 % 1-10-1984	98,600
» » » 18 % 1-1-1985	101,750
» » » 17 % 1-5-1985	101,775
» » » 17 % 1-7-1985	101,850
» » » 17 % 1-10-1985	101,850
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	109,700
» » » » 22-11-1982/89 13 %	106,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 marzo 1984

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1634,250	Lira irlandese	1890,375	Scellino austriaco	87,785
Marco germanico	618 —	Corona danese	168,630	Corona norvegese	214,960
Franco francese	200,505	E.C.U.	1378,600	Corona svedese	208,965
Fiorino olandese	547,155	Dollaro canadese	1280,050	FIM	286,350
Franco belga	30,189	Yen giapponese	7,203	Escudo portoghese	12,197
Lira sterlina	2335,100	Franco svizzero	750,440	Peseta spagnola	10,740

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Cagliari

Con decreto interministeriale 25 febbraio 1984, n. 190, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del compendio denominato ex Btr. C. 407 «Casalostia», ubicato in località Fangariu (Cagliari), riportato nel catasto del medesimo comune censuario al foglio n. 2, mappali numeri 114 sub *d;* 115 sub *d*; 116 sub *d*; 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 112, 265, 267, 269, 292, partita n. 6734, 335 e 2013 per una superficie complessiva di Ha 0.91.83.

(1619)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria di Viareggio
(Manifestazione 11 marzo 1984)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Viareggio l'11 marzo 1984 ed esito dei «Corsi mascherati del carnevale di Viareggio».

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai carri classificati nell'ordine:

1) Biglietto serie U n. 28237:
L. 500 milioni abbinato al carro: Lasciamoli Fiorire;

2) Biglietto serie O n. 64664:
L. 250 milioni abbinato al carro: Ti prego ridi Pagliaccio;

3) Biglietto serie M n. 22659:
L. 100 milioni abbinato al carro: Maghi Diavoli e scaramanzie.

B) Premi di seconda categoria di L. 50.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie	N	n. 74684	3) Bigl. serie	AB	n. 93117
2) » »	AB	» 02774	4) » »	AG	» 87937

C) Premi di terza categoria di L. 20.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie	A	n. 62975	16) Bigl. serie	S	n. 64520
2) » »	D	» 00160	17) » »	S	» 70940
3) » »	D	» 85767	18) » »	T	» 28133
4) » »	F	» 69940	19) » »	T	» 32754
5) » »	G	» 07495	20) » »	U	» 95193
6) » »	G	» 11761	21) » »	V	» 00236
7) » »	L	» 00812	22) » »	Z	» 20022
8) » »	L	» 14845	23) » »	Z	» 94608
9) » »	N	» 93597	24) » »	AB	» 00176
10) » »	O	» 10186	25) » »	AD	» 10124
11) » »	O	» 70618	26) » »	AD	» 19102
12) » »	O	» 84863	27) » »	AE	» 21255
13) » »	P	» 92536	28) » »	AF	» 07011
14) » »	P	» 99825	29) » »	AG	» 15773
15) » »	R	» 31944	30) » »	AG	» 19170

D) Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti premi di 1ª categoria:

1) Biglietto serie U n. 28237 L. 4.000.000;
2) Biglietto serie O n. 64664 L. 1.500.000;
3) Biglietto serie M n. 22659 L. 1.000.000.

Ai venditori dei 4 biglietti vincenti premi di 2ª categoria L. 500.000 ciascuno.

Ai venditori dei 30 biglietti vincenti premi di 3ª categoria L. 250.000 ciascuno.

(1560)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Moschiano.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1984, n. 14/1285, al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Moschiano è stata concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.198.664.044 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.285.017.200 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Irpinia Export.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Avellino darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1361)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Brescia.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1984, n. 14/1251, al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Brescia è stata concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 40.693.999.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 41.439.916.966 iscritto a ruolo a nome del sig Mastaglio Giampietro ed altri sette.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Brescia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1362)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Collocamento in aspettativa del sindaco di Castelvolturno o di un assessore dello stesso comune. (Ordinanza numero 152/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 133/FPC del 17 febbraio 1984, concernente la proroga del collocamento in aspettativa dei sindaci di Mondragone, Cellole e Sessa Aurunca;

Visto il fonogramma n. 5000/BRAD. del 14 marzo 1984, con il quale il prefetto di Caserta esprime parere favorevole alla richiesta di collocamento in aspettativa del sindaco e degli assessori del comune di Castelvolturno;

Considerato che nel comune di Castelvolturno son stati ricostituiti gli organi ordinari di amministrazione;

Ravvisata l'opportunità di estendere le disposizioni già emanate per i comuni di Cellole, Mondragone e Sessa Aurunca con l'ordinanza sopra citata anche nel comune di Castelvolturno;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 133/FPC del 17 febbraio 1984, concernente la proroga del collocamento in aspettativa dei sindaci di Mondragone, Cellole e Sessa Aurunca, sono estese al sindaco di Castelvolturno o ad un assessore dello stesso comune e dei comuni di cui alla richiamata ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1984

Il Ministro: SCOTTI

(1557)

Disposizioni per accelerare l'acquisizione degli immobili destinati ai senza tetto ai sensi dell'ordinanza n. 20 del 7 ottobre 1983. (Ordinanza n. 154/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il testo unico n. 1265/34;

Vista la propria ordinanza n. 20 del 7 ottobre 1983;

Rilevato che con proprie precedenti ordinanze veniva disposto l'acquisto, da parte del demanio dello Stato, di fabbricati di nuova costruzione, nei comuni viciniori a quello di Pozzuoli, da destinare alla popolazione puteolana sgomberata dalle proprie abitazioni per effetto del bradisismo;

Considerato che nel comune di Quarto è in corso di realizzazione la rete fognaria e nell'attesa degli allacci gli stabili sono serviti da vasche asettiche o pozzi neri come, peraltro, e d'uso comune nella maggior parte degli altri centri della provincia;

Considerato che, a causa dell'intensificarsi del bradisismo, occorre perfezionare nel più breve tempo possibile, l'acquisto delle abitazioni individuate nel comune di Quarto;

Tenuto conto che per dette abitazioni non è stato ancora rilasciato il certificato di abitabilità dall'autorità comunale competente, mentre sussiste l'urgente necessità del loro acquisto al fine dell'assegnazione alla popolazione puteolana rimasta senza tetto;

Ritenuto che può raggiungersi lo scopo conferendo al medico provinciale il compito di rilasciare la documentazione sostitutiva del certificato di abitabilità dei suddetti immobili da acquistare;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il comune di Quarto è tenuto a rilasciare sollecitamente il certificato di abitabilità dei fabbricati di nuova costruzione da acquistare dal demanio dello Stato, per le finalità di cui alle premesse.

Art. 2.

L'intendente di finanza segnalerà al comune di Quarto ed al medico provinciale di Napoli gli alloggi da acquistare.

Art. 3.

Trascorsi inutilmente cinque giorni dalla segnalazione predetta, è conferito al medico provinciale di Napoli il compito di rilasciare la documentazione sostitutiva del certificato di abitabilità dei fabbricati costruiti nel comune di Quarto da acquistare dal demanio dello Stato subordinatamente alla verifica della sussistenza di fosse settiche, vasche di decantazione, pozzi neri e della predisposizione per gli allacci alla rete fognaria.

Art. 4.

L'intendente di finanza è autorizzato a procedere alla stipula dell'atto di acquisto degli immobili di cui trattasi, acquisendo, in alternativa al certificato di abitabilità da rilasciarsi dal comune di Quarto, la documentazione sostitutiva di cui all'art. 3.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1984

Il Ministro: SCOTTI

(1558)

Disciplina della occupazione abusiva di immobili da parte dei terremotati. (Ordinanza n. 11/84)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19;

Vista l'ordinanza n. 18/1983 concernente disciplina dei rapporti tra il comune di Napoli ed i nuclei familiari colpiti dal terremoto del 1980;

Considerato che a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 alcuni nuclei familiari hanno occupato arbitrariamente stabili liberi di proprietà privata o pubblica;

Considerato, altresì, che tale comportamento illecito, benché segnalato dagli interessati, è stato tacitamente tollerato dagli organi che avrebbero dovuto procedere alla loro regolarizzazione;

Ritenuto che i predetti nuclei familiari colpiti dal terremoto, avendo trovato la cennata autonoma, sebbene illecita ma tollerata sistemazione, non hanno gravato sui fondi destinati ai terremotati per ricovero in alberghi, containers o prefabbricati leggeri;

Ravvisata la necessità di consentire ai proprietari, sui quali certamente non può gravare l'onere dell'assistenza ai terremotati, di conseguire il giusto indennizzo per la cennata perdita di disponibilità del proprio bene;

Considerato che alcun danno ricade a carico della collettività, essendosi comunque dovuto provvedere all'assistenza dei nuclei familiari in questione;

Ritenuto ininfluente al caso in esame la mancanza di un atto formale di legittimazione, ritenendosi di tutta evidenza la singolare situazione dei proprietari già vittime della sottrazione arbitraria del bene;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Gli alloggi di proprietà privata o pubblica comunque occupati da persone terremotate, si considerano requisiti per le esigenze della popolazione colpita dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza gravano sul fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1984

Il Ministro: SCOTTI

(1559)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 8/1983)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera C.I.P.I. in data 6 maggio 1981;

Viste le domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera del C.I.P.E. 27 luglio 1978 ai fini del riconoscimento della aliquota di ricerca scientifica;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 50/1979, 44/1981 e 14/1982;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Preso atto degli incrementi verificatisi nei fattori di costo riguardanti la manodopera, i materiali di confezionamento e le materie prime;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi, nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla difficile situazione economica del Paese e nei limiti programmatici stabiliti dal Governo per l'anno 1983;

Ritenuto altresì che la valorizzazione del costo del lavoro e del valore aggiunto globale d'impresa consente una rivalutazione più adeguata dei prodotti a basso prezzo;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 1° febbraio 1983;

Delibera:

1) Il costo della manodopera del metodo di calcolo per la determinazione e revisione dei prezzi delle specialità medicinali è aggiornato, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* in L. 15.500/ora; con pari decorrenza è aggiornato, fino al conseguimento del livello globale medio di aumento del 12 % dei prezzi il costo totale di trasformazione di impresa (C.T.T.).

2) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, avranno applicazione i prezzi delle specialità medicinali compresi nell'allegato *A*.

Tali prezzi sono comprensivi di IVA.

3) Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti è consentita, per dette giacenze, ai produttori, ai grossisti ed ai farmacisti la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 8/1983 da sovrapporre, alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto. Il bollino in questione, una volta applicato, non potrà essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.

Considerati infine i problemi organizzativi derivanti alla distribuzione dalla simultanea variazione dei prezzi di un così elevato numero di confezioni, per un periodo di novanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, le specialità medicinali di cui all'allegato *A* al provvedimento n. 8/1983, possono essere cedute anche al prezzo antecedente.

4) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa delle specialità medicinali di cui agli allegati *B* e *C*. Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e del numero progressivo dell'elenco.

5) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B* e *C* sono fissati come segue:

grossisti: 8 % sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
farmacisti: 25 % sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, addì 24 febbraio 1983

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

ALLEGATO *C3*/N.R.

NUOVE REGISTRAZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
	—	—
Alcodin - Farmila		
20 cps 80 mg	25143	6.000
Alfa Mirtillo - Ravizza		
20 tav 2 g	25172	5.045
Aplaquette - Alfa Farmac.		
30 conf 250 mg	25177	37.375
Damide - Sit		
50 conf 2,5 mg	25154	13.000
30 conf 2,5 mg	25154	8.900
20 conf 2,5 mg	25154	6.410
Diabrezide - Brocchieri		
40 cpr 80 mg	25176	8.425
Difludol - Edmond Pharm		
30 cpr 250 mg	25129	6.810
Gammasanquin - Boehr. Bioch.		
im 1 f 1 ml	25048	4.885
im 1 f 2 ml	25048/1	8.050
im 1 f 5 ml	25048/2	17.420
im 1 f 10 ml	25048/3	32.790
Gastrozepin liofilizzato - Boehr. Ingel.		
5 fl + 5 f	25078	4.995
10 fl + 10 f	25078	7.240
Kadiur - SPA		
10 cpr	25166	6.400
30 cpr	25166	17.700
20 cpr	25166	11.800
iv 6 fl liof + 6 fl solv	25166/A	20.250
Lynphoglobuline - Merieux		
iv 1 f 5 ml	25148	63.655
Men-Pirina - Menarini		
30 cps 10 mg	25069	9.475
30 cps 20 mg	25069/1	17.085
Miracef - Tosi		
8 cps 500 mg	25168	23.955
Mucosol - Tosi		
ad scir 200 g	25165	5.600
os grat 30 bust	25165/A	6.300
bb scir 200 g	25165/1	3.350
Oxyfan - Coli		
'50' 30 cps	25157	14.860
'100' 20 cps	25157/1	18.875
Polipirox - Herdel		
30 cps 10 mg	25118	9.100
30 cps 20 mg	25118/1	12.000
20 cps 20 mg	25118/1	10.800
Pre-Cillin - Edmond Pharm		
12 cpr 250 mg	25119	4.790
12 cpr 500 mg	25119/1	7.770

	Numero di registrazione	Prezzo
Secretil - Caber	—	—
20 cpr 30 mg	25025	6.620
30 cpr 30 mg	25025	9.215
grat 20 bust 15 mg	25025/A	5.720
scir 100 ml	25025/B	4.675
scir 200 ml	25025/B	7.510
soluz inal 100 ml	25025/C	8.075
im 6 f 2 ml	25025/D	3.520
Tetasanquin - Boehr. Bioch.		
1 siringa 250 ui 1 ml	25014	12.195
im 1 f 250 ui 1 ml	25014	11.495
Triglobe - Bracco		
20 cpr	25128	3.955
os sosp 1 fl 100 ml	25128/A	3.265
Trimag - Magis		
30 cps 50 mg	25155	14.860
grat 20 bust 25 mg	25155/A	7.525
20 cps 100 mg	25155/1	18.870

ALLEGATO *C3*/MOD.

CATEGORIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Abacin Gentili - Gentili	—	—
ad 10 supp	22994/B	5.215
Clarisco - Ici		
crema 40 g	12627/B	2.605
gel 40 g	12627/C	2.605
Dimetox - Schiapparelli		—
4 cpr 1 g	24646/B	6.510
12 cpr 1 g	24646/B	17.450
8 cpr 1 g	24646/B	12.075
Penglobe - Bracco		
bb grat os sosp 100 ml	24125/A	6.180
bb grat os sosp 60 ml	24125/A	4.360

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Abacin Gentili - Gentili		
fte os sosp 100 ml	22994/A1	4.415
bb 10 supp	22994/B1	3.540
Dimetox - Schiapparelli		
os grat fl 100 ml 500 mg/5 ml	24646/A2	14.715
os grat fl 60 ml 500 mg/5 ml	24646/A2	9.315
Iopamiro - Bracco		
'200' 1 f 5 ml	24425/3	10.080
'300' 1 f 5 ml	24425/4	14.200
Iso Puramin - Stholl		
medium fl 500 ml	20580/2	7.320
medium fl 250 ml	20580/2	4.535
Macmiror Complex - Poli		
'500' 12 ovuli vag	23432/A1	7.475

MODIFICHE DI COMPOSIZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Adenoplex - Lepetit		
im 5 f + 5 f	12352	3.225
fte im 5 f + 5 f	12352/1	3.440
Dicalcium - Gentili		
os grat 14 bust	22570	2.875
Summadol - Selvi		
20 cpr	21493	1.290

MODIFICHE DI CONFEZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Cerebropàn - Ism		
50 cps 400 mg	23814	6.225

MODIFICA DI COMPOSIZIONE E CONFEZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Summadol - Selvi	—	—
ad 10 supp	21493/A	1.965
bb 10 supp	21493/A1	1.720

NUOVE CONFEZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Cidifos - Neopharmed		
2 fl 1000 mg 4 ml	23656/2	27.315
3 fl 1000 mg 4 ml	23656/2	40.150
Cidilin - Bioresearch		
im 3 fl 1000 mg	23799/3	38.440
Logan - Ist. Chim. In.		
'1000' 3 f 4 ml	23806/3	37.090
Summadol - Selvi		
30 cpr	21493	1.510

(1565)

REGIONE LOMBARDIA

Provvedimenti concernenti la classificazione e la declassificazione di strade

La giunta regionale con deliberazione 24 gennaio 1984, n. 35436, ha deliberato di declassificare a strada comunale il tronco della strada provinciale n. 20 «di Valmorea», ricadente nel comune di Rodero e costituito dall'intera diramazione, della lunghezza di m 1580, per il valico di S. Maffeo (Como).

L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento dell'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 24 gennaio 1984, n. 35437, a seguito della istanza avanzata dall'amministrazione provinciale di Milano ha deliberato:

di incorporare nella strada provinciale n. 174 il tronco della strada provinciale n. 152 compreso tra la progressiva km 0 + 000 e la progressiva km 0 + 048;

di declassificare a strade comunali i tronchi della strada provinciale n. 152 compresi tra la progressiva km 0+048 e la progressiva km 0+113 (in comune di Meda) e tra la progressiva km 0 + 113 e la progressiva km 1 + 548 (in comune di Lentate sul Seveso);

di spostare il caposaldo iniziale della strada provinciale n. 152 dalla progressiva km 0+000 alla progressiva km 1+548 in corrispondenza con l'incrocio con la strada statale n. 35 «dei Giovi»;

di modificare la denominazione della strada provinciale n. 152 in «Birago - Rovello Porro e diramazione per Rovellasca».

Le estese chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno esattamente definite all'atto del trasferimento dell'ente cedente al cessionario.

(1481)

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione all'uso di contenitori a base di cloruro di polivinile Benvic Peb 615 BIO per il confezionamento dell'acqua minerale naturale «Fabia» di Acquasparta.

Con decreto del presidente della giunta regionale 5 marzo 1984, n. 112, la S.p.a. dell'Acqua minerale Sangemini, in Roma, è stata autorizzata a produrre ed a mettere in vendita l'acqua minerale naturale denominata «Fabia» in contenitori **di cloruro di polivinile del tipo Benvic Pep 615 BIO**, prodotto dalla Solvic S.p.a., della capacità di ml 1500 e ml 2000.

(1569)

CONCORSI ED ESAMI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorsi pubblici, per soli esami, nel profilo professionale di capo tecnico, quarta categoria del personale, per le esigenze dei compartimenti di Torino, Milano, Venezia, Trieste e Genova.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della succitata legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, il quale ha determinato i contenuti essenziali propri delle attività operative dei profili professionali del personale ferroviario di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 38 in data 15 aprile 1980, con cui sono stabilite il numero, il tipo delle prove di esame e le modalità di svolgimento, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, del concorso per il profilo professionale di capo tecnico (quarta categoria-tecnico);

Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 564, recante norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e le sedi in cui si svolgerà la prova scritta del concorso;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1./94218 del 27 dicembre 1983;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso il parere favorevole nell'adunanza n. 9 del 6 marzo 1984;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti cinque concorsi compartimentali, per soli esami, a posti di ruolo nel profilo professionale di capo tecnico (quarta categoria-tecnico) dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, come appresso specificato:

1) compartimento di Torino - posti tre per il programma ad indirizzo elettrotecnico-elettronico;

2) compartimento di Milano - posti sei così ripartiti per i programmi ad indirizzo:

elettrotecnico-elettronico . . . posti 3
edile . . . » 3

3) compartimento di Venezia - posti sei così ripartiti per i programmi ad indirizzo:

edile . . . posti 3
meccanico . . . » 3

4) compartimento di Trieste - posti sei così ripartiti per i programmi ad indirizzo:

elettrotecnico-elettronico . . . posti 3
edile . . . » 3

5) compartimento di Genova - posti sei così ripartiti per i programmi ad indirizzo:

elettrotecnico-elettronico . . . posti 3
meccanico . . . » 3

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo indirizzo nell'ambito di ciascuno dei compartimenti sopra indicati.

Le prove scritte dei citati cinque concorsi, di cui al successivo art. 7, si svolgeranno presso ciascuna delle sedi compartimentali sopraindicate, salva la facoltà dell'Azienda di poter convocare i candidati stessi presso un diverso compartimento.

Art. 2.

Titoli di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio rilasciati da scuola italiana statale o pareggiata:

A) Diploma di perito industriale (o maturità tecnica industriale) in una delle seguenti specializzazioni: elettrotecnica - elettronica industriale - costruzioni aeronautiche - meccanica - meccanica di precisione - industria navalmeccanica - metallurgica - industrie metalmeccaniche - termotecnica - telecomunicazioni - per l'energia nucleare - cronometria - edilizia.

B) Diploma di perito industriale nelle seguenti specializzazioni proprie del precedente ordinamento scolastico: « meccanici elettricisti, ramo elettricisti » - « meccanici elettricisti, ramo meccanico » - « meccanica fine » - « navalmeccanico » - « costruttori aeronautici » - « radiotecnici » - « edili ».

C) Diploma di maturità tecnica per geometri.

D) Diploma di maturità tecnica nautica delle sezioni « macchinista » e « costruttori ».

E) Diploma di maturità professionale rilasciato da istituto professionale a norma dell'art. 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, per le seguenti specializzazioni: « tecnico delle industrie meccaniche » - « tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche ».

Non è ammessa equipollenza di titolo di studio.

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche uno di quelli sopra indicati.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o anche spedita in piego raccomandato con avviso di ricevimento — senza alcun tramite — all'ufficio personale del compartimento per il quale si intende partecipare entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata — nelle forme di legge — dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dalla autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato è sufficiente il visto ed il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, è sufficiente il visto ed il timbro del comandante di compagnia o unità equiparate in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato ricevente mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede — come sopra detto — il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, allo impianto di appartenenza.

Nella domanda — da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato — i candidati hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data ed il luogo di nascita, nonché — nel caso abbiano superato il trentesimo anno di età — i titoli o le condizioni che legittimino l'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il programma di esame sul quale intendano sostenere, indipendentemente dalla specializzazione del titolo di studio posseduto, le prove di esame (scritta e orale) le cui materie sono riportate al successivo art. 7;

5) il possesso della cittadinanza italiana;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

8) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

9) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione degli stessi;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso;

di non aver presentato contestuale domanda per l'altro programma previsto nell'ambito dello stesso compartimento.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo articolo 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato o mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) mancata indicazione del programma prescelto;

d) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

La domanda erroneamente indirizzata alla direzione generale o a compartimento diverso da quello per il quale si intende partecipare, non sarà accolta.

Art. 4.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione è prescritto il possesso — alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande — dei seguenti requisiti:

1) il titolo di studio di cui al precedente art. 2;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

dipendenti militari inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendono beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, come specificato al successivo art. 13 e di cui al decreto ministeriale 28 gennaio 1981, n. 206, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.
Esclusione

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159, lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario nel profilo professionale di capo tecnico.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente articolo 4 e nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato al direttore del compartimento ferroviario per il quale si è presentata domanda di partecipazione al concorso.

Art. 6.
Commissioni esaminatrici

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare le commissioni esaminatrici, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

I relativi provvedimenti di nomina verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.
Programma d'esame. Prove. Valutazione

Gli esami consisteranno in prove obbligatorie (una scritta ed una orale) secondo le modalità di cui all'ultimo comma del precedente art. 1.

Le prove obbligatorie vertono su uno dei programmi appresso indicati, prescelto dal candidato nella domanda di ammissione:

PROGRAMMA AD INDIRIZZO « ELETTROTECNICO ED ELETTRONICO »

Prova scritta

Per la prova scritta la commissione esaminatrice predisporrà due distinti temi che avranno in comune le materie base di « cultura generale », di cui al seguente punto 1), mentre per le materie di « cultura specifica » un tema riguarderà la materia di « elettrotecnica » di cui al seguente punto 2), lettera *A*) e l'altro le materie di « elettronica industriale e telecomunicazioni » di cui al punto 2), lettera *B*). Ogni candidato dovrà svolgere il tema sul gruppo di materie (A o B) prescelto ed indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Prova orale

Verterà sulle materie di « cultura generale » di cui al punto 1) e sulle materie di « elettrotecnica » di cui al punto 2-*A*) oppure di « elettronica industriale e telecomunicazioni » di cui al punto 2-*B*) a seconda della scelta fatta dal candidato nella domanda di ammissione al concorso.

1) *Cultura generale* (comune per tutti i candidati).

Matematica:

Aritmetica-algebra elementare (fino ai problemi di secondo grado ad una incognita): progressioni aritmetiche e geometriche - Medie, logaritmi.

Trigonometria piana: funzioni trigonometriche e trasformazioni di espressioni trigonometriche - Relazioni tra i lati e gli angoli di un triangolo.

Geometria analitica: coordinate cartesiane - Concetto di funzione di una variabile e corrispondente rappresentazione grafica.

Geometria piana e solida: definizioni, costruzione, calcoli inerenti alle figure piane e ai solidi. Aree e volumi - Sezione dei solidi.

Fisica:

Elementi di meccanica - Moto dei corpi: uniforme, vario, uniformemente vario, rettilineo, circolare, armonico - Forze, coppie: composizione e scomposizione delle forze e delle coppie, equilibrio delle forze, baricentro - Macchine semplici - Principi della dinamica - Lavoro, energia, potenza - Momento di inerzia - Rendimento.

Tecnologia dei materiali:

Resistenza dei materiali e sollecitazioni semplici - Proprietà tecnologiche e meccaniche dei principali materiali metallici di uso elettrico - Materiali conduttori e ferromagnetici - Cenni sulle vernici e sui materiali isolanti - Cenni delle lavorazioni a mano ed a macchina, a freddo e a caldo dei metalli - Cenni sui tipi fondamentali delle macchine utensili.

Macchine termiche:

Termodinamica dei gas perfetti - Leggi fondamentali - Cicli termici - Cenni sui generatori di vapore e sulle macchine a stantuffo ed a turbine - Motore a scoppio e motore Diesel - Calcolo del rendimento.

Elettrologia generale:

Elementi fondamentali di elettrologia - Grandezze elettriche e sistemi di unità e di misura - Leggi della conduzione elettrica nei conduttori - Effetto termico della corrente elettrica, magnetismo ed elettromagnetismo - Pile ed accumulatori - Resistenza elettrica Capacità - Induzione magnetica - Induttanza - Ciclo di isteresi - Circuiti magnetici - Calcolo di circuiti a corrente continua ed a corrente alternata monofase e trifase - Elettrodinamica - Potenze elettriche: attiva, reattiva, apparente - Perdite nei materiali conduttori, isolanti e magnetici.

2) *Cultura specifica.*

A) Elettrotecnica:

Generatori e motori elettrici in corrente continua ed in corrente alternata, sia monofase che trifase: caratteristiche di funzionamento e di regolazione; potenze e rendimenti - Trasformatori monofase e trifase: caratteristiche di funzionamento e di regolazione - Parallelo di trasformatori - Autotrasformatori - Conversione della corrente alternata in continua e viceversa: raddrizzatori ed inverter - Linee di distribuzione dell'energia elettrica a bassa ed alta tensione - Palificazione ed isolamento delle linee - Calcolo elettrico e meccanico delle condutture semplici di distribuzione - Apparecchiature elettriche degli impianti - Apparecchiature di manovra, di protezione e di regolazione - Caratteristiche delle linee in cavo - Impianti di illuminazione e forza motrice - Norme CEI sulle macchine e sugli impianti elettrici - Messa a terra - Protezione degli edifici dalle scariche elettriche - Misura di resistenza, induttanza e capacità - Misura di corrente, di differenza di potenziale e di potenza sia in corrente continua che in corrente alternata, monofase e trifase - Misura del fattore di potenza - Nozioni sulla prevenzione degli infortuni.

B) Elettronica industriale e telecomunicazioni:

Tubi elettronici e semiconduttori: caratteristiche - Circuiti elettronici e loro studio: comportamento al variare della frequenza - Circuiti oscillanti, rettificatori ed amplificatori - Quadripoli - Caratteristiche di trasmissione - Unità di misura dei livelli di tensione e di potenza dei segnali (Np e dB) - Attenuazione ed equivalente - Misura sui circuiti elettronici e sui loro componenti in bassa ed alta frequenza - Nozioni sulla prevenzione degli infortuni.

PROGRAMMA AD INDIRIZZO « MECCANICO »

Prova scritta

Esecuzione su tema dato di un problema di fisica e meccanica applicata, che comprenda anche l'esecuzione di un diagramma, sulle materie di cui al successivo programma per la prova orale; relazione che illustri le fonti e le conoscenze che sono state utilizzate per la risoluzione del tema ed il ragionamento fatto per applicarle.

Prova orale

1) Matematica e fisica:

Albegra. Geometria. Trigonometria. Analisi matematica: conoscenza degli elementi fondamentali necessari per la trattazione, applicazione e calcolo degli argomenti del programma.

Fisica. Composizione e scomposizione delle forze e delle coppie. Equilibrio delle forze. Baricentro. Macchine semplici. Tipi di moto. Rappresentazioni grafiche. Principi della dinamica. Lavoro. Potenza. Momento di inerzia. Rendimento. Varie forme di energia.

2) Meccanica generale e applicata:

Resistenza dei materiali, deformazioni elastiche e permanenti, sollecitazioni semplici e composte e leggi relative.

Resistenze passive, attrito, resistenza dei mezzi e leggi relative. Freni.

Tipi di lubrificanti e sistemi di lubrificazione.

Macchine semplici.

Organi di collegamento: viti e chiodi.

Organi principali delle macchine. Alberi. Cuscinetti. Supporti. Giunti. Pulegge. Chiavette. Molle.

Rotismi. Ingranaggi. Cenni sulle caratteristiche dei vari profili di denti. Tipi di ingranaggi.

Eccentrici. Meccanismi di biella e manovella. Volani e regolatori e loro funzione.

Cinghie, corde, catene. Ruote di frizione. Cenni sulle trasmissioni idrauliche e sui giunti idraulici.

3) Tecnologia dei metalli e del legno:

Principali proprietà caratteristiche dei metalli. Cenni sui procedimenti di fabbricazione dei metalli più comuni. Leghe più comuni e loro proprietà.

Laminazione e trafilatura. Forgiatura a freddo e a caldo dei metalli. Produzione di pezzi per fusione, fucinatura, stampaggio, estrusione.

Procedimenti di lavorazione a caldo. Attrezzi, strumenti e macchine relative.

Processi di saldatura. Saldatura ossiacetilenica ed elettrica. Preparazione dei pezzi, attrezzature e macchine. Brasatura. Prove su saldature.

Acciai speciali e loro impiego.

Trattamenti termici delle leghe metalliche.

Nozioni sulla cementazione e nitrurazione degli acciai.

Lavorazione dei metalli alle macchine utensili. Descrizione delle macchine utensili più comuni e caratteristiche degli utensili.

Prove tecnologiche e meccaniche sui materiali. Macchine di prova. Misura della durezza. Prova d'urto, di fatica.

Legnami e loro classificazione. Caratteri tecnologici, impiego.

Cenni sulle macchine utensili più comuni per i legnami.
Materiali per l'elettrotecnica. Leghe per resistenze elettriche.
Vernici e materiali isolanti per l'elettronica.
Proprietà tecnologiche delle materie plastiche.

4) Macchine:

Moto dei liquidi nei condotti. Misure di portata. Impianti di sollevamento dell'acqua. Motrici idrauliche, rendimenti. Presse ed accumulatori idraulici.

Termodinamica dei gas perfetti. Leggi fondamentali. Relazione fra pressione, volume e temperatura. Trasformazioni e loro rappresentazione grafica.

Termodinamica dei vapori.

Cicli termici di Carnot, di Rankine, Beau de Rochas e Diesel. Calcolo del rendimento.

Produzione del calore. Combustibili e loro caratteristiche industriali. Cenno sugli apparecchi e sistemi di controllo della combustione.

Generatori di vapore. Elementi costruttivi. Apparecchi di sicurezza, di controllo e di alimentazione. Economizzatori e surriscaldatori. Rendimento di un generatore.

Regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore.

Cenni sulle motrici a vapore a stantuffo e sulle turbine a vapore. Rendimento.

Principio di funzionamento a diagrammi del motore a scoppio a quattro e due tempi.

Il motore Diesel a quattro e due tempi: funzionamento e diagramma delle pressioni, potenza indicata ed effettiva. Misura della potenza. Distribuzione e diagramma relativo. Valvole. Rendimento.

Pompe. Polverizzatori. Iniettori.

Raffreddamento ad acqua e ad aria nei motori a combustione interna. Pompe, radiatori, ventilatori. Bilancio termico.

Regolazione della potenza dei motori a scoppio e Diesel.

Il lavaggio dei motori a due tempi.

Motori sovralimentati.

5) Elettrotecnica generale ed applicata:

Elementi fondamentali di elettrologia. Corrente elettrica e suoi effetti. Leggi sui circuiti elettrici a c.c. Accumulatori.

Magnetismo ed elettromagnetismo. Induzione magnetica. Ciclo di isteresi. Circuiti magnetici.

Elettrodinamica. Correnti alternate. Circuiti in corrente alternata. Circuiti polifasi e loro proprietà. Circuiti trifasi.

Cenni sui semiconduttori.

Macchine elettriche a corrente continua: generatori-motori.

Cenni sul funzionamento delle macchine a c.c. e c.a.: macchine generatrici e motrici a c.c. Trasformatori. Macchine sincrone ed asincrone.

6) Rappresentazione di organi meccanici e lettura dei disegni:

Nozioni generali sull'organizzazione del lavoro e prevenzione degli infortuni.

Ogni candidato dovrà svolgere il tema sul gruppo di materie prescelto ed indicato nella domanda di partecipazione al concorso; la mancata ottemperanza di tale condizione comporterà l'annullamento della prova di esame.

PROGRAMMA AD INDIRIZZO « EDILE »

Prova scritta

Esercizio di applicazione di calcolo e prova grafica su argomenti compresi nei punti 1), 5), 6), 7) del programma con commento illustrativo del procedimento seguito e dei ragionamenti che ne hanno suggerito la scelta.

Prova orale

1) Matematica:

Algebra elementare fino ai problemi di 2° grado ad una incognita - Geometria piana e solida - Trigonometria piana - Calcolo logaritmico applicato anche ai problemi di trigonometria e topografia.

2) Meccanica generale - Termologia - Elettrologia:

Resistenza dei materiali, deformazioni elastiche e permanenti, sollecitazioni semplici e composte e leggi relative.

Resistenze passive, attrito, resistenza dei mezzi e leggi relative.

Piano inclinato - Vite - Cuneo - Taglia semplice e differenziale - Argano - Verricello.

Calore e temperatura - Trasmissione del calore - Rapporto tra calore e lavoro - Sorgenti di calore - Dilatazione termica dei solidi.

Forza elettromotrice - Corrente elettrica - Resistenza elettrica - Nozioni di magnetismo ed elettromagnetismo - Potenza ed energia elettrica.

3) Tecnologia dei metalli, del legno e dei materiali da costruzione:

Principali proprietà caratteristiche dei metalli, legnami, calci, leganti idraulici, pozzolane, pietre, sabbie, ghiaie.

Tipi di materiali ferrosi unificati e loro caratteristiche - Procedimenti di laminazione, trafilatura e stampaggio - Processi di saldatura.

Malte e conglomerati: preparazione, dosature, proprietà macchinari.

4) Macchine:

Motore a scoppio a quattro e due tempi e motore Diesel: organi principali, funzionamento, distribuzione - Motori e generatori elettrici - Pompe e compressori - Binde idrauliche.

5) Costruzioni civili e stradali:

Strutture murarie e in cemento armato - Muri - Piattabande - Archi - Volte - Solai - Tetti, incavallature, orditure, materiali da copertura - Scale.

Esecuzione di aperture in muri portanti esistenti - Sottomurazioni - Opere di rafforzamento - Manutenzione.

Costruzioni stradali: planimetria e altimetria - Tracciamento di curve e raccordi. Principali caratteristiche del corpo stradale, delle sovrastrutture, delle massicciate, delle opere d'arte e dei muri di sostegno. Frane: caratteristiche e tipi di opere di consolidamento e di protezione.

Fondazioni: resistenza dei terreni, sistemi di fondazione.

Verifica di stabilità e calcolo di travi e strutture semplici.

Ponteggi, armature, centine, opere provvisionali.

Macchinari di cantiere per sollevamento e trasporto di materiali, per scavi e formazione di rilevati.

6) Elementi di topografia:

Rilievi planimetrici e altimetrici - Verifiche e rettifiche dei principali strumenti.

Cartografia - Piani quotati - Spianamenti.

7) Stima e contabilità dei lavori:

Analisi dei prezzi - Tariffe - Perizie dei lavori - Misura delle opere - Computi metrici.

8) Elementi di diritto:

La proprietà e le sue limitazioni - L'espropriazione per cause di pubblica utilità - Azioni a difesa della proprietà - Il possesso - Le servitù prediali - Obbligazioni (nozioni).

Il contratto in generale - Il contratto di appalto.

Norme sulla prevenzione degli infortuni (nozioni).

Valutazione prove:

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato almeno sette punti su dieci nella prova scritta.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere la prova orale, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Art. 8.

Diario della prova scritta comunicazioni e documenti di identità

La data e le sedi in cui avrà luogo la prova scritta saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire nel loro interesse, le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile — a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda — apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio della prova, nonché le modalità di svolgimento della prova medesima.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (modello A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Formazione delle graduatorie compartimentali

Al fine della formazione delle graduatorie compartimentali di merito — distinte per programma — i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti, di cui ai successivi articoli 10 e 11.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al precedente comma.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Le singole graduatorie compartimentali di merito di cui al precedente primo comma verranno compilate sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando al voto riportato nella prova scritta il voto conseguito nella prova orale e — in caso di parità di votazione — sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10, in applicazione alle vigenti norme.

Art. 10.

Titoli di preferenza

A parità di votazione saranno preferiti nell'ordine di merito delle graduatorie i candidati che dimostrino — con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9 — di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

3) orfani:

a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

6) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

8) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) sul lavoro;

9) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

10) coloro che hanno prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

11) coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) mutilati ed invalidi civili;

13) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 11.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva dei posti.

Coloro che intendono beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre — nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 9 — i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 12.

Approvazione delle graduatorie compartimentali

Ciascuna graduatoria compartimentale di merito dei concorrenti risultati idonei all'esame, quella dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonché quella degli idonei dopo i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

Ciascuna graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali

I concorrenti utilmente collocati in ogni graduatoria compartimentale debbono possedere sana costituzione nonché i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso ai fini della assunzione.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio. E' ammessa correzione con lenti sferiche di valore massimo +4D ovvero —5D (purché la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie) e lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purché la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

percezione uditiva: voce afona a non meno di m 8 da ciascun orecchio.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici e attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li trovino in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, all'ufficio personale del compartimento F.S. per il quale hanno concorso, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario F.S., il quale — ove lo ritenga — in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica d'appello non sia stata accolta;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica d'appello.

In tal caso i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dai competenti direttori compartimentali

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art 14.
Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di capo tecnico — quarta categoria del personale ferroviario — col relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei i quali, regolarmente invitati, non si presentino a prendere servizio, il competente direttore compartimentale adotterà i relativi provvedimenti di decadenza a far tempo dalla stessa data della decorrenza giuridica.

L'assunzione in impiego dei vincitori dei pubblici concorsi e degli idonei che ne hanno diritto è subordinata alla presentazione del certificato di nascita ai fini dell'iscrizione nei ruoli matricolari.

Salvo giustificati motivi, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione in servizio, i soggetti immessi in impiego sono tenuti a produrre, a pena di decadenza dalla nomina, anche a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

I concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titolo di preferenza e di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

f) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dello avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante la attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare — sempre nel termine perentorio di sessanta giorni anzidetto — una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, ed il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *c)*.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare — sempre nello stesso termine — il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *e)*, anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'Azienda, nonchè l'attestato — in carta semplice — rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione dei documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

Analogo provvedimento sarà adottato nei confronti di coloro che, pur avendo presentato la documentazione di rito nei ses-

santa giorni successivi alla presentazione in servizio, risultino carenti dei requisiti generali per l'immissione in impiego elencati al precedente art. 4.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal competente direttore compartimentale.

Art. 15.
Nomina a stabile e assunzione degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova (previa frequenza di corsi di formazione professionale) e abilitazioni obbligatorie previste dal decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda di assumere aliquote di idonei secondo l'ordine di merito delle graduatorie in relazione alle esigenze aziendali giusta quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Roma, addì 12 marzo 1984

p. *Il Ministro*: SANTONASTASO

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di . . . (1)

(*Dati da redigere a macchina o in stampatello*)

Cognome e nome .
(le coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito).
Data e luogo di nascita . .
Domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia) . . . .

Il sottoscritto .
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a posti di capo tecnico in prova, indetto con decreto ministeriale 12 marzo 1984, n. 622, per codesto compartimento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o recapito sopra indicato.

Chiede di sostenere le prove di esame sul programma (indicare «elettrotecnico-elettronico», «edile», o «meccanico») previsto dall'art. 7 del decreto di approvazione del concorso (la scelta è indipendente dal titolo di studio posseduto).

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età .
(specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono — ai sensi delle leggi in vigore — l'elevamento del limite di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne o le misure di prevenzione riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso del diploma di .
conseguito nell'anno scolastico . . presso . . (indicare la scuola e la città sede della stessa);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso . .
(in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la matricola e il profilo professionale (per i dipendenti F.S.), l'impianto o l'ufficio di appartenenza; la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di non aver presentato altra domanda di ammissione all'attuale concorso per l'altro programma previsto nell'ambito di codesto compartimento;

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, ...

Firma del candidato

. . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

---

(1) Indirizzi degli uffici personale compartimentali:

10125 Torino, via Sacchi, 1;

20123 Milano, corso Magenta, 24;

37100 Verona, lungo Adige Capuleti;

34132 Trieste, piazza Vittorio Veneto, 3;

16126 Genova, via A. Doria, 5.

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(1548)

OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di operatore professionale di prima categoria (tecnico di radiologia medica);

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (infermiere professionale).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'ente in Genova.

(1596)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 84 del 24 marzo 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza: Concorso pubblico, per esami, ad otto posti di applicato aggiunto.

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 19 gennaio 1984, n. 3.

Disposizioni integrative ed urgenti per l'inserimento delle giovani leve del lavoro nella pubblica amministrazione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 21 *gennaio* 1984)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I soggetti utilizzati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8, ed i soggetti di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 79, che abbiano utilmente frequentato i corsi, iniziati entro il 31 agosto 1983, sono inclusi, previo superamento dell'esame finale di cui all'art. 8 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8, in un contingente unico regionale distinto per qualifiche.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1984 e fino alla formazione del contingente di cui all'art. 1 della presente legge, i soggetti nello stesso articolo individuati sono mantenuti in servizio presso le amministrazioni ove erano utilizzati alla data del 31 dicembre 1983 o presso quelle ove effettueranno il periodo di utilizzazione, ferma restando la mobilità per esigenze di servizio.

Art. 3.

Fino all'immissione nei ruoli organici della pubblica amministrazione i soggetti di cui ai precedenti articoli continuano ad essere utilizzati presso le amministrazioni ove prestano servizio e sarà loro applicato il trattamento giuridico, previdenziale ed assistenziale dei dipendenti non di ruolo dell'amministrazione statale nonché il trattamento economico base minimo previsto per gli stessi dipendenti addetti a mansioni identiche od analoghe.

Art. 4.

Il termine previsto dall'art. 2 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 79, è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 1984.

Art. 5.

Il termine indicato al primo comma dell'art. 7 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 79, è ulteriormente prorogato dal 31 dicembre 1982 al 31 dicembre 1983.

Art. 6.

I termini indicati al terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 79, sono ulteriormente prorogati dal 31 dicembre 1982 al 31 dicembre 1983.

Art. 7.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 79, i soggetti ammessi a partecipare all'esame di idoneità previsto dalla legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere ammessi a prestare servizio presso le amministrazioni nelle quali sono stati utilizzati in sostituzione, purché le sostituzioni siano avvenute entro il 20 marzo 1982.

Art. 8.

Le disposizioni del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 79, sono da intendersi applicabili sempre nei limiti del numero massimo di addetti previsto da ciascuna convenzione stipulata con gli enti locali territoriali di cui al primo comma dello stesso articolo.

Art. 9.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 48.500 milioni, di cui lire 48.000 milioni per le finalità dell'art. 2 e lire 500 milioni per le finalità dell'art. 5.

Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, codice pluriennale 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Siracusa, addì 19 gennaio 1984

NICITA

LO TURCO

LEGGE 19 gennaio 1984, n. 4.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1984.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 21 *gennaio* 1984)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il governo della Regione è autorizzato, a norma dell'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 29 febbraio 1984, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1984, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge nonché secondo la nota di variazione, presentati alla assemblea regionale.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1984. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Siracusa, addì 19 gennaio 1984

NICITA

RAVIDÀ

LEGGE 19 gennaio 1984, n. 5.

Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio della Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1983 (assestamento).

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 21 *gennaio* 1984)

(*Omissis*).

(1146)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 novembre 1983, n. **24.**

Regolamento di esecuzione dell'art. 84 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sul rapporto di lavoro a tempo definito.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 67 *del* 27 *dicembre* 1983)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 8 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, il cui testo è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 84 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, che disciplina i rapporti di lavoro a tempo definito;

Visto in particolare il primo comma della succitata disposizione di legge, in base al quale per specifici settori di attività e categorie di personale e nei limiti ed alle condizioni da determinarsi con regolamento di esecuzione alla stessa legge, in relazione a particolari modalità di espletamento del servizio nell'interesse degli utenti, la giunta provinciale è autorizzata a determinare i posti di ruolo da ricoprire con assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo definito non inferiore a venti ore settimanali;

Visto il parere favorevole del consiglio d'amministrazione espresso nella riunione del 5 aprile 1983;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2324 del 2 maggio 1983;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella riunione del 2 settembre 1983;

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 12 settembre 1983, n. 5218, circa le modifiche da apportare al regolamento citato;

Visto l'art. 53 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Decreta:

E' emanato il regolamento di esecuzione dell'art. 84 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sul rapporto di lavoro a tempo definito secondo il testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Sono revocati a tutti gli effetti i decreti del presidente della giunta provinciale di Bolzano del 13 giugno 1983, n. 7 e del 18 ottobre 1983, n. 22.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 16 novembre 1983

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1983
Registro n. 14, *foglio n.* 3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL'ART. 84 DELLA LEGGE PROVINCIALE 21 MAGGIO 1981, N. 11

Art. 1.

Norme generali

(1) Il 15% dei posti in organico di ciascuna qualifica funzionale, e per ciascun ruolo del personale dell'amministrazione provinciale, anche speciale, può essere ricoperto da personale con rapporto di lavoro a tempo definito, per un numero di ore settimanali non inferiore a 20, e, ove ricorrano motivate esigenze di servizio e sempreché vi sia l'adesione del richiedente, per un numero di ore settimanali non superiore a 30, salvo quanto previsto dal successivo art. 5.

(2) La frazione di posto è arrotondata all'unità.

(3) I posti da ricoprire con orario di servizio a tempo definito non possono in ogni caso superare il 30% dei posti assegnati a ciascuna ripartizione, servizio, scuola, istituto o struttura organizzativa di appartenenza, avuto riguardo alle singole qualifiche. La frazione di posto è arrotondata all'unità.

(4) E' in facoltà della giunta provinciale, tenuto conto del numero delle richieste pendenti, di elevare il limite di cui al primo comma, per determinati ruoli e qualifiche, fino al 25%.

(5) Il personale provinciale di ruolo, escluso quello in periodo di prova, può optare, nel limite dei posti di cui commi precedenti e compatibilmente con le esigenze di servizio, per un rapporto di lavoro a tempo definito secondo le modalità ed i criteri di cui ai successivi commi ed articoli.

(6) Il rapporto di lavoro a tempo definito non può essere modificato per la durata minima di un anno, salvo che per sopraggiunte esigenze d'ufficio, sempreché non vi sia supplente e con il consenso dell'interessato, e viene tacitamente prorogato alla scadenza sempre per un periodo non inferiore ad un anno, previo accertamento della sussistenza di uno dei requisiti di cui all'art. 6, qualora non ne venga data disdetta da parte di questo ultimo almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 2.

Domande

(1) Il personale che intende fruire del rapporto di lavoro a tempo definito, deve inoltrare domanda all'ispettorato del personale tramite la ripartizione, servizio, scuola, istituto o struttura organizzativa di appartenenza.

(2) Il superiore cui è stata presentata la domanda deve trasmetterla corredata dal proprio parere, entro quindici giorni all'ispettorato del personale, il quale, in base alle domande pervenute, provvede il primo giorno di ogni trimestre ad accertare la disponibilità dei posti ed a formulare le graduatorie in conformità a quanto previsto dal seguente art. 7.

(3) Il superiore di cui al precedente comma deve esprimere motivato parere obbligatorio sulla distribuzione dell'orario di lavoro a tempo definito in senso orizzontale o verticale.

(4) La collocazione nella posizione di rapporto di lavoro a tempo definito dei richiedenti utilmente collocati in graduatoria può essere ritardata fino a tre mesi per motivate esigenze di servizio ed in caso di indisponibilità di personale supplente.

(5) Nel limite delle disponibilità dei posti da ricoprire con rapporto di lavoro a tempo definito, il personale che si trova utilmente in graduatoria, è collocato in detta posizione con provvedimento adottato dal capo del personale.

Art. 3.

Personale supplente

(1) Per il personale con orario di lavoro a tempo definito, qualora esigenze di servizio lo richiedano, può essere assunto un supplente per il completamento dell'orario settimanale in misura corrispondente alla riduzione concessa, su richiesta del responsabile dell'ufficio o servizio.

(2) Qualora per una medesima qualifica funzionale e nell'ambito di una medesima ripartizione, servizio, scuola, istituto o altra struttura organizzativa vengano instaurati più rapporti di lavoro a orario definito, possono essere assunti uno o più supplenti per un monte ore settimanali corrispondente alle riduzioni d'orario complessivamente concesse.

(3) Compatibilmente con le esigenze di servizio, ad una stessa persona con il suo consenso, possono essere conferite supplenze da espletarsi anche in diverse strutture, fino ad un massimo di 40 ore settimanali.

Art. 4.

Orario settimanale ridotto

(1) Compatibilmente con le esigenze d'ufficio, l'orario di servizio settimanale a tempo definito può essere distribuito, su richiesta dell'interessato, in senso orizzontale e verticale.

(2) L'orario di servizio in senso orizzontale va distribuito in tutte le giornate lavorative della settimana, preferibilmente nell'arco del mattino; quello in senso verticale va distribuito solo su alcune giornate della settimana fino ad otto ore giornaliere ciascuna, nel rispetto dell'orario giornaliero di servizio in atto nell'ufficio.

(3) L'orario scelto non può essere modificato nel corso dell'anno.

Art. 5.

Esclusioni e limitazioni

(1) Gli impiegati cui sono state conferite funzioni dirigenziali non possono fruire dell'orario di servizio a tempo definito, salvo rinuncia al relativo incarico.

(2) La predetta esclusione, in considerazione delle esigenze dell'utente o per la particolarità del servizio, opera altresì nei confronti delle seguenti categorie di personale:

a) direttori delle scuole professionali, insegnanti laureati, diplomati e tecnici, istitutori ed educatori, personale assistente delle scuole materne;

b) ispettori, direttori e insegnanti della scuola materna;

c) custodi e bidelli con funzioni di custode, titolari di alloggio di servizio;

d) personale, cui sono affidate funzioni di coordinamento, salvo rinuncia alle relative funzioni;

e) personale appartenente al ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali;

f) personale appartenente al ruolo speciale dei servizi di vigilanza boschiva.

(3) E' consentita la riduzione d'orario solo in senso orizzontale per le seguenti categorie di personale

a) segretari scolastici;

b) personale assistente per minorati.

(4) Per gli agenti tecnici addetti alla guida di automezzi è consentita la riduzione dell'orario settimanale solo in senso verticale.

(5) Al personale appartenente alla sesta qualifica funzionale o qualifica superiore, cui sono conferite responsabilità di coordinamento, di firma o simili, è consentito di scegliere solo l'orario di servizio settimanale a tempo definito in senso orizzontale. Le predette funzioni non possono essere conferite a personale supplente. In tal caso la supplenza, qualora ricorra la necessità dell'integrazione dell'orario di servizio, potrà essere affidata soltanto a personale con qualifica funzionale inferiore.

Art. 6.

(1) Il personale a tempo definito non può prestare lavoro straordinario.

(2) La collocazione in posizione di rapporto di lavoro a tempo definito ed il trattamento economico con esso connesso non si modificano per effetto della concessione di congedi straordinari ai sensi dell'art. 78, di assenze per malattia ai sensi degli articoli 80 e 81, previsti dalla legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, nonchè per effetto di congedi, aspettative e permessi di qualsiasi natura.

(3) Al personale a tempo definito i congedi ordinari e le giornate di riposo stabilite in giorni lavorativi spettano in proporzione all'orario di servizio prestato.

(4) Il periodo di servizio a tempo definito è computato in proporzione per tutte quelle posizioni di stato che richiedano anzianità di servizio.

(5) L'inosservanza all'obbligo di non accettare altre attività di cui all'art. 84, terzo comma, della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è considerato cumulo d'impiego e comporta le relative sanzioni.

Art. 7.

(1) In sede di prima applicazione del presente regolamento, le domande per poter fruire dell'orario di servizio a tempo ridotto, da parte del personale di ruolo dipendente, vanno presentate entro un mese dalla data della pubblicazione del regolamento stesso nel Bollettino ufficiale della Regione.

(2) A ciascuna domanda viene attribuito il seguente punteggio:

a) per ogni figlio convivente in età prescolare punti 4

b) per ogni figlio convivente in età scolare e per l'intera durata della scuola dell'obbligo al quale l'interessato dimostri di dover accudire per mancanza di altre persone conviventi . » 3

c) per cura di persone conviventi o di familiari bisognosi di assistenza » 6

L'interessato deve presentare idonea documentazione (stato di famiglia, ecc.) per dimostrare lo stato di bisogno del convivente o dei familiari. L'amministrazione ha sempre la facoltà di disporre l'accertamento medico.

In caso di cumulo con l'ipotesi delle precedenti lettere a) e b) il punteggio viene ridotto a 3 punti;

d) per comprovate precarie condizioni di salute o di invalidità del dipendente che non consentano un lavoro continuativo . » 6

e) per dipendenti iscritti e frequentanti corsi di studio per il conseguimento di titoli legalmente riconosciuti da comprovarsi con idonea documentazione . punti 3

f) per altri gravi motivi da valutarsi caso per caso dal consiglio per l'organizzazione e il personale fino a » 6

(3) L'orario di servizio a tempo definito può essere usufruito per i motivi di cui alle lettere a), b), c), da uno solo dei componenti il nucleo familiare qualora siano entrambi dipendenti dell'amministrazione provinciale, e fatti salvi casi di eccezionale gravità da autorizzarsi dalla giunta provinciale.

A parità di punteggio hanno la preferenza i richiedenti con maggiore anzianità di servizio.

Non sono ammissibili le domande che non rientrino nei punti a) - f) di cui al presente articolo.

Art. 8.

Ricorsi

(1) Contro i provvedimenti di diniego dell'autorizzazione a prestare servizio a tempo definito e connesse graduatorie di cui all'art. 2, è ammesso ricorso gerarchico secondo le modalità di cui all'art. 7 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni.

(628)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 novembre 1983, n. 25.

Modificazione del decreto del presidente della giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17 - Regolamento di esecuzione alla legge sull'assistenza agli anziani.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 20 *dicembre* 1983)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modificazioni, concernente l'assistenza agli anziani in provincia di Bolzano;

Visto il parere della commissione provinciale per l'assistenza agli anziani espresso nella seduta del 27 settembre 1983 relativo all'integrazione del decreto del presidente della giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17, con gli articoli 22: « Sovvenzione per l'assistenza agli anziani cronici » e 23: « Requisiti e limiti per le sovvenzioni »;

In esecuzione della deliberazione della giunta provinciale n. 6164 del 24 ottobre 1983;

Decreta:

Art. 1.

Dopo l'art. 21 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, concernente provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17, sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 22 - *Sovvenzione per l'assistenza agli anziani cronici.* — La giunta provinciale eroga annualmente sovvenzioni alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, alle istituzioni amministrate dagli ECA, ai comuni, ai consorzi fra detti enti, e alle istituzioni o associazioni private, senza fine di lucro, a sostegno dei maggiori costi derivanti dall'assistenza agli anziani che siano divenuti cronici all'interno delle case di riposo, da essi gestite.

Le relative domande devono essere presentate al competente ufficio provinciale per l'assistenza agli anziani, entro il mese di settembre di ciascun anno, corredate dai seguenti documenti:

a) relazione dettagliata da cui risulti:

1) il numero complessivo dei posti-letto esistenti ed occupati su ciascun piano della casa al 30 giugno dell'anno in corso;

2) il numero complessivo del personale in servizio alla data del 30 giugno dell'anno in corso, con specificazione delle mansioni relative;

b) se enti pubblici, copia autenticata della deliberazione con cui viene approvata la relazione di cui alla precedente lettera *a*).

Sono esclusi dai benefici previsti dalla lettera *f*) della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modificazioni, gli enti che gestiscano case di riposo, nelle quali sia istituito un reparto per cronici o un'infermeria convenzionati con le unità sanitarie locali.

Art. 23 - *Requisiti e limiti per le sovvenzioni.* — La concessione delle sovvenzioni di cui all'articolo precedente è subordinata all'accertamento, da parte del competente ufficio provinciale, della presenza nell ecase di riposo dei presupposti minimi tecnico-assistenziali per assicurare un'adeguata assistenza agli ospiti; in particolare si tiene conto:

a) del numero dei posti letto riconosciuti ammissibili ai sensi degli articoli 10 e 38 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modificazioni; nell'ipotesi in cui il numero dei posti-letto occupati sia inferiore a quello dei posti-letto ammessi, del numero dei posti-letto occupati alla data del 30 giugno di ogni anno;

b) del rispetto dei requisiti minimi relativi alla presenza di personale di assistenza diretta, in misura pari almeno a quella indicata all'art. 12 della precitata legge provinciale.

Le sovvenzioni sono concesse con deliberazione della giunta provinciale, previo parere della commissione provinciale di cui all'art. 17 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77. La liquidazione delle medesime è disposta dal direttore dell'ufficio competente, una volta esecutiva la predetta deliberazione.

L'importo della sovvenzione concessa viene considerato dagli enti beneficiari tra le detrazioni da applicare nella determinazione della retta calcolata ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e lo stesso va evidenziato sull'apposito modulo previsto dalla legge.

La quota forfettaria giornaliera per ogni posto-letto è determinata annualmente dalla giunta provinciale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 17 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 ».

Art. 2.

Per l'anno 1983 le domande per la concessione delle sovvenzioni vanno presentate entro venti giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino ufficiale della Regione.

Nell'anno 1983 la quota forfettaria giornaliera è fissata in L. 1.500 per posto-letto; in sede di prima erogazione delle sovvenzioni, il numero dei posti-letto riconosciuti ammissibili è desunto dai dati riportati sulle singole schede della rilevazione effettuata dalla provincia nell'anno 1980.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 21 novembre 1983

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1983
Registro n. 14, *foglio n.* 6

(629)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 43/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 1984
ALLA PARTE PRIMA LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	100.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	183.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227

(c. m. 411100840860)